



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

All. "A" all'atto C.C. n 76 del 19.12.2019

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
BENEFICI ECONOMICI E DEL PATROCINIO AD ASSOCIAZIONI - SOGGETTI
PUBBLICI E/O ENTI PRIVATI**

INDICE

- Art. 1 – Principi – finalità e ambito oggettivo di applicazione**
- Art. 2 – Soggetti Beneficiari**
- Art. 3 – Settori di intervento**
- Art. 4 – Altri interventi di carattere straordinario**
- Art. 5 – contributi ordinari e straordinari**
- Art. 6 – Organo competente**
- Art. 7 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie**
- Art. 8 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani**
- Art. 9 – Interventi relativi ad attività culturali dei beni artistici e storici**
- Art. 10 – Settore dell'istruzione**
- Art. 11 – Settore Sportivo e ricreativo**
- Art. 12 – Settore Turistico**
- Art. 13 – Settore ambientale**
- Art. 14 – Settore della valorizzazione economica e turistica delle risorse locali**
- Art. 15 – Settore delle cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale**
- Art. 16 – Erogazione dei contributi e dei benefici economici – Modalità**
- Art. 17 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative**
- Art. 18 – Procedura di concessione contributi – assegnazione**
- Art. 19 – Procedura di erogazione dei contributi – Rendicontazione**
- Art. 20 – Iniziative destinate alla beneficenza**
- Art. 21 – Concessione temporanea di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale**
- Art. 22 – Rapporti e responsabilità - esclusioni**
- Art. 23 – Patrocinio**
- Art. 24 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune**
- Art. 25 – Collaborazioni ed incarichi con soggetti esterni**
- Art. 26 – Esclusioni**
- Art. 27 - Sanzioni**
- Art. 28 – Norme finali**

Art. 1 Principi - Finalità e ambito oggettivo di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss.mm.ii., definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti ed associazioni pubbliche e private, raccogliendo e disciplinando in un unico testo normativo norme e prescrizioni riguardanti anche la concessione temporanea di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune di San Giuseppe Jato, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessione in uso di locali, impianti, terreni e, in genere, di beni di proprietà comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, mediante il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e per promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 - Soggetti Beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salve eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di San Giuseppe Jato o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:

- a) Enti Pubblici;
- b) Associazioni, ONLUS, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) Associazioni non riconosciute, comitati, gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del Volontariato e di impegno sociale, organismi di ricerca a base associativa;
- d) Soggetti o enti privati operanti nelle aree di attività ammesse a contributo, considerati di particolare rilevanza per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

I soggetti beneficiari sopra citati non devono perseguire fini di lucro.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1074 n. 115 e art. 4 legge 18.11.1989 n. 659).

Art. 3 – Settori di intervento

Il Comune di San Giuseppe Jato, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) Sociale;
- b) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) Culturale e dei beni artistici e storici;
- d) Istruzione;
- e) Sportivo e ricreativo;

- f) Turistico;
- g) Ambientale;
- h) Della valorizzazione economica e turistica delle risorse locali;
- i) Dello Cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
- j) Musicale e artistico;
- k) Altre attività ed iniziative di generale interesse.

Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Le attività ed iniziative di cui al presente articolo devono essere preferibilmente rivolte a beneficio della collettività locale.

I contributi possono essere disposti anche a favore di enti ed associazioni che operano al di fuori del Comune di San Giuseppe Jato tenuto conto della valenza dei progetti presentati e del loro possibile/auspicato ritorno rispetto al territorio.

Art. 4 – Atri interventi di carattere straordinario

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la Comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da eventi e calamità.

Art. 5 – Contributi ordinari e straordinari

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente (anche non contemplate fra quelle previste dal presente regolamento), organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 6 – Organo Competente

La concessione degli interventi previsti dal presente regolamento è demandata alla Giunta Municipale nei limiti degli interventi di spesa previsti in bilancio.

Art. 7 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per iniziative, attività o manifestazioni (che preferibilmente vengano svolte a San Giuseppe Jato o comunque coinvolgano il territorio) intese a:

- Garantire la protezione e la tutela dell'infanzia;
- Favorire la prevenzione e il recupero dal disagio;
- Garantire la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- Ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- Ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- Promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica;

- Favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio di emarginazione;
- Sostenere ed assistere i pazienti con importanti patologie e le loro famiglie, sia con solidali azioni di volontariato, sia offrendo concreti servizi quali l'accompagnamento ed il trasporto.

Art. 8 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- Per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita;
- Per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- Per le iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana ed il rispetto dei diritti umani.

Art. 9 – Interventi relativi ad attività culturali dei beni artistici e storici.

- Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, ecc. aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per il Comune.
- Attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della Comunità);
- Attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- Attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- Feste civili e religiose o altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- Esibizioni di complessi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) Il recupero e il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, ecc. esistenti nel territorio comunale;
- b) La promozione e il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della Comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 10 – Settore dell'Istruzione

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;

- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ecc. volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 11 – Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60 lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I contributi e i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità;
- d) Promozione, organizzazione e effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare con la scuola.

Alla società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 12 – settore turistico

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica, anche all'estero per favorire il turismo di ritorno;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico e anche per finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- e) Promozione e assistenza ai turisti.

Art. 13 – Settore Ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, le iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 14 – Settore della valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizioni locali, mediante interventi rivolti:

- Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 15 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

- Il Comune può erogare contributi o benefici economici – oltre ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore della cooperazione, del turismo, dello sviluppo e della solidarietà internazionale – anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, università ed enti di ricerca, soggetti privati – che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.
- Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:
 - A) iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
 - Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
 - Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
 - Sostegno e aiuto alle popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
 - Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
 - Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 16 – Erogazione dei contributi e dei benefici economici – Modalità

Il Comune di San Giuseppe Jato opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 2, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione Comunale.

Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.

Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli la Giunta Municipale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di

programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 17 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda indirizzata al Sindaco almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa.

La domanda di contributo, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) Denominazione della Società, ente, comitato, associazione, dati identificativi della stessa (codice fiscale, partita IVA, ovvero codice fiscale del richiedente se l'associazione ne risultasse sprovvista, sede, recapito telefonico o eventuali altri recapiti, scopo sociale e indicazione dei poteri rappresentativi del soggetto firmatario della domanda);
- b) Relazione sul tipo di intervento che si intende realizzare, sul programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della indicazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico;
- c) Impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- d) Dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- e) Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- f) Dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma di autocertificazione, con la quale si attesti che l'ente richiedente non è affiliato a società segrete o costituisce articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1989, n. 659);
- g) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- h) Impegno a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato";
- i) Copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
- j) Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- k) Copia del bilancio relativo all'anno precedente a quello della richiesta;
- l) Estremi delle coordinate bancarie (codice IBAN);
- m) Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente, in tema di rispetto di tracciabilità dei flussi finanziari.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, da parte del Presidente o del legale rappresentante dell'Ente o Associazione, delle dichiarazioni allegare al presente regolamento contrassegnate quali allegati: all. 1 – all. 3 – all. 6 – all. 7 utilizzando, altresì, lo schema di richiesta allegato all'uopo predisposto.

Art. 18 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

Il Servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale. Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione, a seguito di rendiconto finale o con acconti).

L'acconto potrà essere concesso per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, che impone un certo impegno finanziario, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

Art. 19 – Procedura di erogazione dei contributi – Rendicontazione

- a) In caso di contributi concessi per le singole iniziative, a conclusione delle attività, per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute appositamente documentate mediante copia conforme all'originale od originali delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.), nonché relazione descrittiva delle attività effettivamente svolte;
- b) I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui all'art. 15, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della rendicontazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
- c) Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e l'acconto del contributo fosse stato già erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
- d) I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
- e) La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
- f) Qualora il Comune di San Giuseppe Jato risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, (associazioni, soggetti pubblici e /o Enti privati) la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 20 – Iniziative destinate alla beneficenza

Per iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Art. 21 – Concessione temporanea di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati contestualmente alla richiesta di contributo o con separata istanza da inoltrare almeno 20 giorni prima del loro utilizzo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.

Art. 22 – Rapporti e Responsabilità – esclusioni

Il Comune di san Giuseppe Jato resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatta valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 23 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Le richieste di Patrocinio devono essere inoltrate al Sindaco con una relazione illustrativa dell'iniziativa che indichi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità del richiedente e il suo ruolo.

Il Patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'iniziativa, manifestazione e/o progetto ai quali la richiesta si riferisce.

La concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per tali benefici deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Patrocinio concesso dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui promuove l'iniziativa. In particolare, tutto il materiale promozionale prodotto deve recare la dicitura: "Con il Patrocinio del Comune di San Giuseppe Jato" e riprodurre lo stemma comunale.

Art. 24 Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune i contributi richiesti per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di san Giuseppe Jato".

Art. 25 – Collaborazioni ed incarichi con soggetti esterni

Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'Ente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.

Sono, altresì, escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti mediante appositi incarichi.

Art. 26 – Esclusioni

Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a) Per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) In genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative;
- c) Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Art. 27 – Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo e/o patrocinio per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Comune, in qualsiasi momento, può procedere al controllo di tutta la documentazione relativa all'iniziativa di cui al contributo concesso e potrà procedere alla revoca della concessione nel caso in cui risultassero delle irregolarità.

Art. 28 – Norme finali

Il presente regolamento, composto da n. 28 articoli, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, verrà diffuso mediante distribuzione agli organi istituzionali, mediante deposito presso i Settori e gli Uffici Comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, ed entrerà in vigore decorso il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le altre disposizioni e Regolamenti comunali vigenti precedentemente in materia di concessioni di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati previsti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.